



# Modifiche in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale

## A.C. 1621

Dossier n° 274 - Schede di lettura  
4 aprile 2024

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1621
Titolo:	Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Foti
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	19 dicembre 2023
assegnazione:	26 febbraio 2024
Commissioni competenti:	II Giustizia, I Affari costituzionali
Sede:	referente
Pareri previsti:	V, VI, VIII, XI e Commissione parlamentare per le questioni regionali

### Contenuto

La proposta di legge [C. 1621](#), composta da quattro articoli, apporta una serie di modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e al codice della giustizia contabile (di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174) e introduce ulteriori disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, in particolare, sono principalmente preordinate: ad estendere il campo di applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall'elemento soggettivo del dolo; a introdurre forme di copertura assicurativa per danno erariale; ad ampliare il novero dei contratti di appalto sottoponibili al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, facendovi peraltro rientrare espressamente i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione relativi ai contratti connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).

L'articolo 2 disciplina le modalità con le quali la Corte dei conti è chiamata ed esercitare una nuova competenza consultiva in materie di contabilità pubblica, legittimandola ad esprimere pareri anche su fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre.

L'articolo 3 introduce una misura sanzionatoria pecuniaria a carico dei responsabili dei procedimenti connessi all'attuazione del PNRR e del PNC al fine di sollecitarne la conclusione, mentre l'articolo 4 modifica il codice di giustizia contabile in materia di spese processuali, disponendo che quelle relative ai giudizi per responsabilità amministrativa effettivamente sostenute siano rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza, laddove i relativi procedimenti risultino conclusi con sentenza o provvedimento che escludano la responsabilità.

## Articolo 1

L'**articolo 1** della proposta di legge introduce alcune modifiche alla normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa (si v. la *lettera a*), il cui giudice è individuato nella Corte dei conti (art. 103 Cost.), nonché in materia di controllo preventivo di legittimità, con particolare riferimento ai contratti pubblici per l'attuazione del PNRR (si v. la *lettera b*).

In proposito si può consultare anche il [testo a fronte](#) tra la L. n. 20/1994 e le modifiche proposte.

In particolare, il **comma 1**, alla *lettera a*) modifica ed integra il disposto dell'**art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20**, che contiene la disciplina sostanziale della responsabilità del pubblico dipendente che cagioni un danno all'Erario.

Responsabilità  
per atti vistati e  
registrati

In premessa è opportuno ricordare che la **responsabilità amministrativa**, che condivide con la responsabilità penale - in via tendenziale - i caratteri della personalità e della intrasmissibilità agli eredi, sul piano generale può definirsi come la "misura" prevista dall'ordinamento contro chi, legato da un rapporto di servizio con la P.A., arrechi un danno suscettibile di valutazione economica allo Stato o ad altro ente od organismo pubblico, con dolo o colpa grave, in violazione dei suoi doveri di servizio, ferma restando la discrezionalità dell'ente nell'agire amministrativo. Gli elementi di specifica caratterizzazione di tale tipo di responsabilità sono:

- il **rapporto di servizio**, che lega l'autore dell'illecito all'amministrazione pubblica che risente della sua negativa condotta;
- l'**evento lesivo**, che si sostanzia in un danno patrimoniale (illegittimo sacrificio di un bene economico della P.A.) oppure nella violazione di un bene-valore fondamentale della contabilità pubblica;
- lo **stato soggettivo di dolo o almeno di colpa grave** che ha sostenuto la condotta di chi ha agito, stante l'irrelevanza della semplice colpa. Con il D.L. n. 76/2020 (art. 21, co. 1) è stato prescritto che "la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso", ciò al fine di chiarire che il dolo va riferito all'evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica, differentemente da alcuni orientamenti giurisprudenziali contabili che invece lo accostavano al dolo civile.

Più nel dettaglio la disposizione in esame, in primo luogo (**numero 1**), modifica il comma 1 del citato articolo 1 della legge n. 20 del 1994 che, nella formulazione vigente, dopo aver sancito il carattere personale della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, limitando la responsabilità ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, esclude (terzo periodo) la gravità della colpa (con la conseguenza che i fatti o le omissioni commesse non sono più soggette ad azione di responsabilità) se il danno trae origine dall'emanazione di un atto vistato o registrato in sede di preventivo controllo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo (tale esimente è stata introdotta dall'art. 17, co. 30-*quater*, D.L. 78/2009, come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. c), D.L. 103/2009).

Con le modifiche proposte:

- si sopprime l'inciso "limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo": in tal modo, si esime l'agente dal giudizio di colpevolezza laddove il fatto dannoso tragga origine *tout court* da un atto sottoposto a visto e registrazione in sede di controllo preventivo di legittimità. Ciò in quanto, secondo la relazione illustrativa, i profili considerati in sede di controllo sono "difficilmente individuabili, tenuto conto che la registrazione non si estrinseca in un documento contenente le relative motivazioni". Inoltre, si aggiunge che la gravità della colpa è esclusa anche quando il fatto dannoso tragga origine, oltre che da un atto sottoposto a visto e registrazione in sede di controllo preventivo di legittimità, anche "da uno degli atti o documenti a tal fine sottoposti a controllo", espressione che sembrerebbe quindi far riferimento ad una categoria ampia di atti 'accessori', che accompagnano l'atto soggetto a controllo preventivo di legittimità;
- si sopprime il quarto periodo del citato comma 1, in base al quale "la gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione precedente": Tale disposizione infatti prevede una specifica esimente che in ogni caso rientrerebbe nella nuova più ampia fattispecie definita ai sensi del novellato terzo periodo.

In secondo luogo (**numero 2**), la proposta sostituisce integralmente il **comma 1.1. del citato articolo 1, L. n. 20/1994**, introdotto nel 2022 per esplicitare che i **rappresentanti**

Responsabilità  
per accordi  
conciliativi

**delle amministrazioni pubbliche** indicate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che concludono **accordi conciliativi**, tanto nei procedimenti di mediazione quanto in sede giurisdizionale, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti per l'accertamento della sussistenza di responsabilità contabile per il compimento di fatti o per omissioni commessi **con dolo o colpa grave**, limitando tuttavia quest'ultima alla **negligenza inescusabile derivante da grave violazione di legge o da travisamento dei fatti**.

In particolare tale disposizione è stata introdotta dal decreto legislativo n. 149 del 2022 (art. 8, co. 1), di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (la c.d.  **riforma Cartabia**). In base a tale disposizione, il criterio generale stabilito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, in base al quale la responsabilità in materia di contabilità pubblica sussiste quando l'azione o l'omissione siano compiuti con dolo o colpa grave, viene circoscritto ad ipotesi in cui l'atto sia viziato da una colpa particolarmente grave ed evidente ("negligenza inescusabile"); ciò in virtù del *favor* riconosciuto dal legislatore alla facoltà di concludere accordi di conciliazione sui diritti disponibili da parte delle PP. AA., accordi utili ad evitare l'insorgere di una controversia o a definirla una volta insorta, a tutto vantaggio dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

La nuova formulazione proposta **esclude** del tutto **la responsabilità per colpa grave**, non solo in caso di conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, ma anche in caso di **conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria**. In questi casi, la **responsabilità è limitata** solo ai **fatti e alle omissioni** commessi con **dolo**. La finalità della proposta, come si legge nella relazione illustrativa, è di "incentivare tali accordi, che hanno effetti particolarmente positivi per quanto concerne l'eliminazione dei contenziosi giuslavoristici e tributari", limitando l'elemento soggettivo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa al solo dolo.

**L'accertamento con adesione, la mediazione, le conciliazioni giudiziali e le transazioni fiscali** in materia tributaria sono, in linea generale, istituti deflativi del contenzioso volti a favorire la *compliance* del contribuente.

In sintesi, **l'accertamento con adesione** consente al contribuente di definire le imposte dovute con un "accordo" tra contribuente e ufficio; tale procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall'Agenzia delle entrate.

Per quanto concerne l'istituto della **mediazione**, si ricorda che attraverso la presentazione del ricorso si producono gli effetti del reclamo. Il ricorso può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Per effetto del decreto legislativo n. 220 del 2023 (emanato in attuazione della delega fiscale) dal 4 gennaio 2024 tale istituto è stato abrogato e continua ad applicarsi esclusivamente ai ricorsi di valore non superiore a 50.000 euro notificati fino alla data del 3 gennaio 2024.

Simili funzioni sono svolte dagli accordi di **conciliazione giudiziale**, che intervengono in fase di contenzioso.

La **transazione fiscale**, che interviene nella fase della crisi d'impresa, al contribuente che versi in conclamato stato di crisi (dunque nel caso di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo) di sottoscrivere con l'Amministrazione finanziaria dei veri e propri accordi aventi a oggetto la pretesa tributaria.

In terzo luogo, l'articolo 1 della L. n. 20/1994 è integrato con ulteriori **previsioni sul c.d. potere riduttivo**, ossia la possibilità che l'ordinamento riconosce ai giudici contabili di addivenire a una proporzionale riduzione del danno in relazione alle effettive caratteristiche oggettive e soggettive della fattispecie.

A margine si richiama la giurisprudenza contabile, secondo cui il **potere** di esercitare la riduzione dell'addebito è, per il giudice contabile, **meramente eventuale ed ampiamente discrezionale** (Corte dei conti, Seconda Appello, sent. n. 372/2021), incombendo sul giudice solo un generico dovere di motivazione unicamente qualora ne faccia uso (Corte dei conti, SS.RR., sent. n. 671/1990; Terza Appello, sent. n. 5/2020). Il potere discrezionale di riduzione del danno da parte del giudice contabile ha, ovviamente, come limiti la coerenza e la proporzionalità, non potendo trascendere nell'abuso e/o nell'arbitrio.

In particolare, la proposta (**numero 4**), introducendo i commi da 1-*octies* a 1-*decies* all'articolo 1 della legge n. 20/1994, prevede che il giudice contabile, **nei casi di danno cagionato con colpa grave**, eserciti il **potere di riduzione** nella misura ivi prevista, ossia ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, parte del danno accertato o del valore perduto, in una **misura minima di**

Obbligo e vincoli  
sul potere di  
riduzione

**importo pari a euro 150 e massima non superiore a due annualità del trattamento economico complessivo annuo** lordo spettante al responsabile medesimo (**nuovo comma 1-octies**). *Al riguardo si valuti l'opportunità di un approfondimento* in merito all'idoneità del parametro del "trattamento economico complessivo annuo" ad essere applicato a tutte le fattispecie di responsabilità amministrativa, comprese, a titolo esemplificativo, le ipotesi di responsabilità riconosciute a carico di liberi professionisti, società o altri enti di diritto privato, in capo ai quali sia stata accertata la sussistenza di un rapporto di servizio con l'amministrazione pubblica (si vedano, tra le altre, Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanze nn. 19086/2020, 34350/2021 e 36375/2021).

La disposizione specifica ulteriormente che la **determinazione dell'entità** della riduzione in misura superiore al minimo, che come detto è stabilita in euro 150, deve essere motivata.

Questo vincolo nell'esercizio del potere di riduzione in capo alla Corte è escluso, come già anticipato, nei casi di **danno cagionato con dolo** e, altresì, nei casi di **illecito arricchimento dell'agente**.

Nonostante il carattere generale della modifica introdotta, la relazione illustrativa motiva la proposta con l'opportunità di prevedere un limite quantitativo alla responsabilità degli amministratori che commettono illeciti per colpa grave, attualmente esclusa in virtù dell'articolo 21, co. 1, del D.L. n. 76/2020 (c.d. scudo erariale), ed in vista della sua reintroduzione.

In proposito si ricorda che, l'**art. 21 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76** ha previsto il c.d. "**scudo erariale**", che limita in via transitoria la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità, ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia stata compiuta con dolo. Questa limitazione di responsabilità si applica ai danni cagionati dalle sole condotte attive, mentre nel caso di danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto che avrebbe dovuto attivarsi e non lo ha fatto, il soggetto agente continua a risponderne sia a titolo di dolo, sia di colpa grave. Pertanto, la disposizione ha determinato un diverso trattamento riservato alle condotte gravemente colpose omissive rispetto a quelle commissive, le prime ancora oggetto dell'eventuale azione contabile, le seconde sottratte all'addebito per un periodo transitorio. Quanto ai termini di efficacia, tale disposizione, operante sin dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del d.l. n. 76/2020), è stata più volte prorogata, da ultimo **fino al 31 dicembre 2024** dal DL 215/2023.

Come ricostruito anche dalla Corte costituzionale con la **sentenza n. 8 del 2022**, questo intervento normativo, maturato a seguito dell'emergenza pandemica da COVID-19 «nell'ambito di un eterogeneo provvedimento d'urgenza volto a dare nuovo slancio all'economia nazionale», risponde all'esigenza di contrastare il fenomeno che si è soliti designare con l'espressione "burocrazia difensiva", per indicare l'atteggiamento in base al quale «i pubblici funzionari si astengono dall'assumere decisioni che pur riterrebbero utili per il perseguimento dell'interesse pubblico, preferendo assumerne altre meno impegnative (in quanto appiattite su prassi consolidate e anelastiche), o più spesso restare inerti, per il timore di esporsi a possibili addebiti penali (cosiddetta "paura della firma")».

La novella introdotta al **numero 3** dell'articolo 1, co. 1, lett. a), della proposta in esame appare di coordinamento con le previsioni del nuovo comma 1-octies: essa infatti è volta a integrare il vigente comma 1-bis dell'articolo 1, L. n. 20/1994, ai sensi del quale il giudice contabile deve tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità (c.d. *compensatio lucri cum damno*). La norma attualmente fa salvo l'esercizio del potere riduttivo e la novella mira ad integrarla facendo altresì salvo anche l'obbligo di esercizio del potere riduttivo di cui al nuovo comma 1-octies.

Quanto alle ulteriori disposizioni introdotte al citato articolo 1, si prevede (**numero 4**) ancora che una **quota del trattamento economico accessorio** spettante al **dirigente** "incaricato di gestire risorse pubbliche" sia destinata dall'amministrazione alla **stipulazione di una polizza assicurativa** a copertura dei danni patrimoniali cagionati all'amministrazione stessa **per colpa grave** dal dirigente medesimo. Si aggiunge altresì che, a tal fine, spetta all'amministrazione promuovere, anche tramite la società Consip Spa, la conclusione di accordi-quadro con le principali imprese di assicurazione operanti a livello nazionale (nuovo comma 1-novies).

La previsione è formulata, letteralmente, in termini di obbligo, mentre la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento fa riferimento ad una mera "facoltà" dell'amministrazione di appartenenza di destinare la quota. *Si valuti al riguardo un approfondimento.*

Copertura assicurativa per danno erariale

*Si valuti altresì l'opportunità di chiarire la disciplina applicabile ai dirigenti che non sono incaricati di gestire risorse pubbliche (nel senso che non sono titolari del potere di spesa), ma che in ogni caso possono incorrere in fattispecie di responsabilità amministrativa per colpa grave.*

In relazione alla previsione di destinare quota parte del trattamento economico accessorio dei dirigenti per la stipulazione della polizza, si ricorda che l'articolo 45 del T.U. sul lavoro alle dipendenze delle PA (D.Lgs. n. 165/2001) rimette ai contratti collettivi la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti.

Si ricorda, poi, che in materia di assicurazione per responsabilità per danno erariale, l'**art. 3, comma 59, della legge 244/2007** ha previsto la **nullità, per illiceità della causa, del contratto di assicurazione stipulato da un ente pubblico** a favore dei propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile, sanzionando l'amministratore che stipula il contratto e il beneficiario della copertura assicurativa con il pagamento, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

Tale disposizione ha codificato principi affermati dalla giurisprudenza contabile consolidata, a partire dalle Sezioni riunite che, con la sentenza n.707-A del 5 aprile 1991, avevano esplicitato il limite di assicurabilità individuandolo nel divieto di assumere a proprio carico rischi non propri, così come invece avverrebbe nel caso di assicurazione del danno erariale ove la polizza sia assunta a carico dell'ente, il quale diventa in tal modo il creditore di se stesso. La logica sottesa agli orientamenti giurisprudenziali, poi richiamati nelle pronunce delle Sezioni territoriali, è che l'assunzione da parte dell'ente pubblico dell'onere della tutela assicurativa dei propri amministratori o dipendenti, in ordine alla responsabilità amministrativa per danni alle pubbliche finanze, determinerebbe un effetto di deresponsabilizzazione dei pubblici amministratori e dipendenti i quali, i forza di tali polizze, pur gestendo risorse pubbliche ed esercitando pubbliche funzioni, non risponderebbero mai personalmente dei danni causati agli enti pubblici cui sono legati da rapporto di servizio non sopportando neppure l'onere del premio assicurativo. L'assicurabilità di tale tipo di rischi contrasta, inoltre, con il carattere personale della responsabilità amministrativa, di cui all'articolo 1 della legge 20/1994 e con l'art. 28 della Costituzione il quale dispone che i funzionari e dipendenti degli enti pubblici sono direttamente responsabili "secondo le leggi civili, penali e amministrative", con conseguente esclusione della possibilità di estensione di tale ultima forma di responsabilità all'ente (*ex plurimis*, Sezione giurisdizionale Regione Umbria 10 dicembre 2002 n. 553; Sezione giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza n. 95/2012; sezione giurisdizionale Toscana, sentenza n. 243/2017).

Per completezza, si ricorda altresì che il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36 del 2023) prevede che, per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale**, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione (articolo 2, comma 4).

Rispetto al vigente quadro normativo, *si valuti l'opportunità di operare un coordinamento tra la disciplina che si introduce e le disposizioni richiamate della legge 244/2007.*

Con finalità analoga, al **numero 5** dell'articolo 1, co. 1, lett. a), si introduce l'**obbligo di copertura assicurativa** in capo a chiunque assuma un **incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche** dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, da assolvere mediante **stipula di una assicurazione prima dell'assunzione dell'incarico** a copertura degli (eventuali) danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione **per colpa grave (nuovo comma 4-bis)**. La platea dei soggetti obbligati alla copertura assicurativa per responsabilità per colpa grave, individuata dalla disposizione in esame in coloro che assumano un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche, appare diversa da quella di cui al nuovo comma 1-*novies*, che riguarda i dirigenti incaricati di gestire risorse pubbliche: in particolare, la prima appare prefigurare una fattispecie più ampia che sembrerebbe ricomprendere la seconda. Inoltre, per i soggetti di cui al comma 1-*novies* l'onere della polizza assicurativa viene coperto a valere su quota del trattamento economico accessorio, disposizione non prevista invece dal comma 4-*bis*. *Si valuti quindi l'opportunità di approfondire il coordinamento tra le due disposizioni.*

Entrambe le disposizioni descritte, come messo in risalto nella relazione illustrativa, sono preordinate a **garantire il risarcimento del danno patrimoniale subito dall'amministrazione a**



prescindere dalle condizioni economiche dell'agente, anche in considerazione del dato statistico, riportato nella relazione, secondo il quale viene recuperato solo il 10 per cento del credito complessivo maturato dalla pubblica amministrazione sulla base di sentenze definitive.

Da ultimo, è introdotta una novità in materia sanzionatoria. Si prevede, infatti, che il giudice contabile, "**nei casi più gravi**" di accertamento della responsabilità amministrativa, può disporre a carico del dirigente o funzionario condannato **la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni** (nuovo comma 1-*decies*). In tali casi l'amministrazione assegna il dirigente o il funzionario sospeso a funzioni di studio e ricerca e avvia immediatamente un procedimento per responsabilità dirigenziale (ex art. 21, D.Lgs. n. 165/2001), da concludere improrogabilmente entro il termine della sospensione disposta con il passaggio in giudicato della sentenza.

Sospensione e  
procedimento  
disciplinare nei  
casi più gravi

Come anticipato, alla **lettera b)** del comma 1, l'articolo 1 della proposta in esame modifica l'**articolo 3 della legge 20/1994**, che disciplina il **controllo preventivo di legittimità**.

Ai sensi dell'**articolo 100, secondo comma**, della **Costituzione**, la Corte dei conti esercita, tra l'altro, un **controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo**, al fine di verificarne la conformità alla legge (in particolare, a quella di bilancio). Tale controllo interviene prima che l'atto acquisti efficacia, il che avviene – in caso di esito positivo del controllo stesso – con l'apposizione del **visto** e la conseguente **registrazione** dell'atto medesimo, con effetto *ex tunc*.

Per ragioni di snellimento dell'azione amministrativa, la legge 340/2000, all'articolo 27, comma 1, ha stabilito che gli atti soggetti al controllo «divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo».

Come si ha già avuto modo di rilevare, l'esito positivo del controllo preventivo di legittimità "interferisce" con la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità erariale nella misura in cui esso funge da "prova legale" della carenza della colpa grave in chi abbia eseguito l'atto ammesso a visto e alla conseguente registrazione (vedi *supra*).

Il controllo preventivo di legittimità è esercitato dagli uffici della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri e su quelli dei Ministeri e, per gli atti adottati dalle articolazioni delle amministrazioni dello Stato aventi sede nel territorio, dalle sezioni regionali di controllo.

La legge 20/1994, all'articolo 3, prevede che il competente ufficio della Corte dei conti rimetta all'esame della sezione competente il provvedimento sottoposto al controllo preventivo di legittimità entro il termine di trenta giorni dalla ricezione. L'ufficio potrebbe, altresì, chiedere all'amministrazione rimettente chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il che determinerebbe l'interruzione del termine richiamato. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, qualora l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo, il provvedimento acquista efficacia.

La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità del provvedimento a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento, decorso il quale termine esso diviene esecutivo.

Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità **esclusivamente** gli atti **non aventi forza di legge** elencati al medesimo **articolo 3, comma 1** della **legge 20/1994**, tra i quali figurano:

- a) i provvedimenti emanati a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri;
- b) gli atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei ministri aventi ad oggetto la dotazione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e lo svolgimento dell'azione amministrativa;
- c) gli atti normativi a rilevanza esterna, gli atti di programmazione comportanti spese e gli atti generali attuativi di norme comunitarie;
- d) i provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o di assegnazione dei fondi e le altre deliberazioni emanate nelle materie di cui sopra;
- f) i provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;
- f-bis) gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001, e successive modificazioni;
- f-ter) gli atti e i contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 266/2005;
- g) i decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; gli altri contratti passivi, se di importo superiore a un decimo del valore suindicato;
- h) i decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese a carico degli esercizi successivi;
- i) gli atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;
- l) gli atti che il Presidente del consiglio richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo, in relazione a situazioni di continua e diffusa irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

Anzitutto, al **numero 1**), la lettera b) interviene sull'elenco degli atti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, modificandolo.

In particolare, intervenendo sull'**articolo 3, comma 1, lettera g)**, della legge 20/1994, si prevede:

- che il controllo riguarda tutti gli appalti di lavori, servizi o forniture "sopra soglia" (cioè di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria) e non gli appalti d'opera "sopra soglia" come previsto dal testo vigente;

Si fa notare che il testo vigente assoggetta al controllo preventivo della Corte i contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome "di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato". Quindi per gli appalti di servizi e forniture non viene utilizzata la soglia prevista dal Codice dei contratti pubblici per tali appalti ma un valore pari a un decimo della soglia prevista dal medesimo Codice per gli appalti di lavori;

- l'aggiornamento del riferimento normativo alle soglie di rilevanza comunitaria, che sono attualmente previste dall'art. 14 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

L'articolo 14 del Codice dei contratti pubblici disciplina nel dettaglio (in recepimento della normativa europea in materia di appalti e concessioni) le soglie di importo minime per l'applicazione della disciplina sui contratti pubblici. In estrema sintesi, le principali soglie sono pari a 5.538.000 euro (ai sensi di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 2023/2495) per gli appalti pubblici di lavori e a 143.000 euro (ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2495) per gli appalti pubblici di forniture o di servizi aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali.

Per quanto detto, e prendendo come esempio il caso delle autorità governative centrali, l'assoggettamento del contratto di servizi o forniture al controllo preventivo della Corte "scatta", in base al nuovo testo previsto dalla norma in esame, al superamento dell'importo di 143.000 euro e non di 553.800 euro.

Al **numero 2**), la lettera b) interviene sull'articolo 3 della legge 20/1994 inserendovi, dopo il comma 1-*bis*, una serie di **nuovi commi** (dall'1-*ter* all'1-*sexies*).

Si tratta di una serie di disposizioni che vanno a disciplinare una specifica fattispecie riconducibile al **controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g)**, della legge 20/1994, vale a dire quella avente ad oggetto i **provvedimenti di aggiudicazione**, anche provvisori, e i **provvedimenti conclusivi** delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale **dei contratti pubblici connessi all'attuazione del PNRR e del PNC**.

Nello specifico, al nuovo **comma 1-ter** si prevede, per l'appunto, che per i contratti pubblici connessi all'attuazione del PNRR e del PNC, **il controllo** preventivo di legittimità di cui al comma 1, lettera g), **è svolto** sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale.

Si stabilisce che, in tali casi, i termini di cui al comma 2 (vedi *supra*) sono dimezzati. La perentorietà dei termini in questione comporta che, qualora alla loro scadenza la deliberazione non sia ancora intervenuta, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1.

Il visto può essere ricusato soltanto con deliberazione motivata.

Secondo il nuovo **comma 1-quater**, anche le **regioni**, le **province autonome** e gli **enti locali** – intervenendo con norma di **legge** o di **statuto** adottata **previo parere** delle **Sezioni riunite della Corte dei conti** – **possono sottoporre** al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, **di importo superiore alle soglie** previste dall'**articolo 14 del codice dei contratti pubblici** (d.lgs. 36/2023).

In base al **comma 1-quinquies**, la facoltà di cui al comma 1-*quater* è riconosciuta a **ogni altro soggetto attuatore del PNRR e del PNC** nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti.

Il **comma 1-sexies** prevede, infine, che per gli atti e i provvedimenti di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies* si applicano le disposizioni di cui al comma 1-*ter*.

L'art. 7, c. 7, del d.l. n. 77/2021 prevede che la Corte dei conti esercita il **controllo sulla gestione** di cui all'art. 3, c. 4, della l. n. 20/1994, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'art. 287, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti riferisce almeno semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR.

Tale controllo ha ad oggetto la verifica della rispondenza dell'intervento ai criteri richiesti per l'ammissione ai finanziamenti, il rispetto delle condizionalità associate alle misure (rispetto della parità di genere, dell'occupazione giovanile, della quota da riservare al mezzogiorno e del non arrecare danno all'ambiente), il livello di attuazione, la correttezza della gestione, i pagamenti effettuati, la rendicontazione eseguita, eventuali omissioni, inerzie e ritardi.

Di recente, con l'art. 1, comma 12-*quinquies*, lett. b), del d.l. n. 44/2023, convertito dalla l. n. 74/2023, il legislatore ha sottratto alla competenza del Collegio di **controllo concomitante** della Corte dei conti (istituito con delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ai sensi dell'art. 22, c. 2, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76) i progetti del PNRR e del PNC.

Vanno segnalati, altresì, i controlli preventivi svolti ai sensi dell'art. 3 della l. n. 20/1994, sui provvedimenti comportanti spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e su quelli degli altri ministeri.

## Articolo 2

L'**articolo 2**, al **comma 1**, attribuisce alla **Sezione centrale** della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato e alle **Sezioni regionali** una **nuova competenza consultiva**, legittimandole a rendere – rispettivamente, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico e delle autonomie territoriali – **pareri** in materie di **contabilità pubblica**.

Nuova competenza consultiva della Corte dei conti in materie di contabilità pubblica

Quella di "**organismo di diritto pubblico**" è una nozione di derivazione euro-unitaria, elaborata nel contesto della disciplina europea dei contratti pubblici per individuare, in un'ottica di tutela della concorrenza, quei soggetti che, per via delle proprie caratteristiche e delle modalità attraverso le quali operano nel mercato, sono da ritenersi equiparabili alle pubbliche amministrazioni.

In particolare, tale qualifica è legata alla presenza concomitante, in capo al singolo organismo, di tre condizioni: il possesso di personalità giuridica; il finanziamento maggioritario da parte dello Stato o di altri enti pubblici; l'istituzione ai fini del soddisfacimento di bisogni di interesse generale attraverso lo svolgimento di attività prive di carattere industriale o commerciale.

L'equiparabilità dell'organismo di diritto pubblico alla pubblica amministrazione non è, però, assoluta, bensì settoriale, funzionale e dinamica, perché strettamente legata all'affidamento dei contratti. Quando svolge altre attività, dunque, l'organismo di diritto pubblico dismette la sua veste pubblicistica e soggiace di regola al diritto privato.

Organismo di diritto pubblico

La legislazione ordinaria attribuisce alla Corte dei conti una serie di **funzioni consultive**, tra di loro estremamente differenti sia per quanto attiene all'oggetto e alle finalità, nonché alle modalità del relativo esercizio.

Quella di origine più risalente nel tempo è la **funzione consultiva** assegnata alle **Sezioni riunite** della Corte dei conti. Secondo l'art. 88 del r.d. n. 2440/1923 il Governo, laddove intenda modificare le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, ha l'obbligo di richiedere, su tali modificazioni, il previo parere della Corte dei conti. L'art. 1 del r.d.l. n. 273/1939 ha, poi, previsto l'obbligo di sottoporre al previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti i provvedimenti legislativi che rechino il conferimento di nuove attribuzioni alla Corte stessa, nonché la soppressione o la modificazione di quelle esistenti o che comunque riguardino l'ordinamento e le funzioni, giurisdizionali o di controllo, ad essa attribuite.

Nel 2003 il legislatore introdotto una nuova tipologia di attività consultiva, prevedendo per le regioni la facoltà di chiedere alle **sezioni regionali di controllo** della Corte dei conti **pareri in materia di contabilità pubblica**; analoghe richieste di parere possono essere avanzate anche dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di regola mediante il consiglio delle autonomie locali (Cal) territorialmente competente (art. 7, c. 8, l. n. 131/2003). L'art. 10-bis, c. 1, d.l. n. 113/2016 ha, poi, aggiunto la possibilità - sia per le regioni (mediante la "Conferenza delle regioni e province autonome", e la "Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali") che per i comuni, le province e le città metropolitane (da parte delle rispettive componenti rappresentative, nell'ambito della "Conferenza unificata") - di rivolgere le richieste dei pareri in materia di contabilità pubblica direttamente alla Sezione centrale delle autonomie della Corte dei conti, anziché alle sezioni regionali di controllo territorialmente competenti. L'art. 17, c. 31, d.l. n. 78/2009, con il fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti in materia di coordinamento della finanza pubblica, ha previsto che il Presidente della medesima Corte possa deferire alle Sezioni riunite questioni sulle quali le sezioni regionali di controllo hanno espresso orientamenti difformi, ovvero casi che presentano questioni di massima di particolare rilevanza, affinché quelle possano adottare "pronunce di orientamento generale" capaci di generare un effetto nomofilattico.

Funzioni consultive della Corte dei conti



Con lo stesso intento, l'art. 6, c. 4, del d.l. n. 174/2012 ha affidato alla Sezione centrale delle autonomie (a seguito della rimessione delle "questioni di massima" al Presidente della Corte dei conti, da parte delle sezioni regionali di controllo, e del conseguente deferimento alla Sezione centrale delle autonomie, ad opera dello stesso Presidente) il compito di emanare "delibere di orientamento", alle quali le sezioni regionali di controllo sono tenute a conformarsi.

Più recentemente, l'**art. 46 della Legge europea 2019-2020** (l. n. 238/2021) - in attuazione del regolamento (UE) 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza - è intervenuto a rafforzare la funzione consultiva della Corte dei conti, chiamandola ad esprimere pareri in due ulteriori casi.

Il primo vede le amministrazioni centrali e gli altri organismi nazionali di diritto pubblico – **limitatamente alle risorse stanziati dal PNRR** e dai suoi fondi complementari, e con riferimento a fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro – legittimati a richiedere pareri nelle **materie di contabilità pubblica alle Sezioni riunite** della Corte dei conti in sede consultiva.

Nel secondo caso, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono richiedere analoghi pareri alle **Sezioni regionali di controllo** della Corte dei conti territorialmente competenti, in merito alle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate sempre con le risorse stanziati dal PNRR e dai suoi fondi complementari.

In entrambi i casi viene **esclusa la gravità della colpa** - escludendo dunque la configurabilità di responsabilità erariale per assenza dell'elemento soggettivo - qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi.

Si tratta di una competenza contigua a quella prevista al sopra richiamato art. 46 della Legge europea 2019-2020. Rispetto a quest'ultima fattispecie, quella introdotta dall'articolo in esame specifica che i pareri possono essere resi **anche su fattispecie concrete** connesse all'**attuazione del PNRR e del PNC**, di valore complessivo non inferiore a **un milione di euro**, purché siano **estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità** ovvero **a fatti per i quali** la competente procura contabile abbia **notificato un invito a dedurre**.

Così come avviene nel caso del richiamato art. 46, anche secondo la fattispecie configurata dalla disposizione in commento **la conformità**, da parte degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni richiedenti, **ai pareri** resi dalla Corte dei conti nell'esercizio di tale competenza **esclude** – nell'eventualità in cui dovessero ravvisarsi dei profili di responsabilità amministrativa – **la gravità della colpa**.

La funzione nomofilattica - vale a dire funzionale a garantirne la coerenza e l'uniformità - sull'attività consultiva esercitata dalla Sezione centrale e dalle Sezioni regionali della Corte dei conti è assicurata dalle Sezioni riunite della medesima Corte.

Al comma 2 si stabilisce che i pareri di cui al comma 1 siano resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta e che, in caso di mancata espressione del parere entro tale termine, lo stesso si intende reso:

- in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma 1,
- ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.

### Articolo 3

L'**articolo 3** reca disposizioni in materia di **sanzioni per i responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC**.

In particolare, l'articolo 3 prevede che - fermo restando l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 1 della legge 20/1994, come modificato dall'art. 1 del provvedimento in esame (*vedi supra*) - il pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione di procedimenti in relazione ai quali si verifichi, per **fatto a lui imputabile**, un **ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento**, sia soggetto alla **sanzione pecuniaria**, sulla base della **gravità della colpa, da 150 euro fino a due annualità** del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Per quanto concerne il **procedimento sanzionatorio** la disposizione in commento rinvia alla Parte II, Titolo V, Capo III, del codice di giustizia contabile (allegato 1 al [decreto legislativo n 174 del 2016](#)), che disciplina il rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria.

Sanzione pecuniaria per il ritardo nei procedimenti connessi all'attuazione del PNRR e del PNC

Le disposizioni richiamate sono contenute negli artt. 133-136 del codice della giustizia contabile. Ai sensi delle citate disposizioni, il giudizio per l'applicazione della sanzione è promosso dal pubblico

ministero (procuratore regionale o altro magistrato assegnato all'ufficio, ex art. 12) con ricorso al giudice monocratico previamente designato dal presidente della sezione giurisdizionale territorialmente competente (art. 133).

Il giudice decide con decreto motivato, sentire le parti presenti, entro 60 giorni dal deposito del ricorso. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione, o l'attenuazione, delle conseguenze della violazione. E' ammesso il pagamento in misura ridotta (30 per cento) da effettuare nel termine stabilito dal giudice, comunque non inferiore a 30 giorni (art. 134).

Le parti possono proporre opposizione dinanzi al collegio, con effetto sospensivo del decreto del giudice monocratico, con ricorso depositato entro 30 giorni dalla notificazione del decreto medesimo (art. 135). Il collegio, sentite le parti presenti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio e previa eventuale ulteriore istruttoria, definisce il giudizio con sentenza (art. 136).

*Si valuti l'opportunità di precisare il riferimento al "pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione dei procedimenti", coordinandolo con la definizione dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti prevista dall'art. 18 del codice di giustizia contabile.*

*Si valuti, inoltre, l'opportunità di coordinare il riferimento alla gravità della colpa quale criterio per la determinazione della sanzione con i criteri per la determinazione della sanzione previsti, in via generale, dall'art. 134, comma 2, del codice di giustizia contabile, ricompreso fra le disposizioni cui l'articolo in commento fa rinvio.*

## Articolo 4

L'**articolo 4** aggiunge modifica l'articolo 31 del codice di giustizia contabile in materia di **spese processuali**.

L'art. 31 del citato codice nel testo attualmente vigente prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa (comma 1).

Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa - per accertata insussistenza del danno, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave - il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa (comma 2).

Il giudice può, invece, compensare le spese nel caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza, definizione del giudizio con la decisione su questioni preliminari o pregiudiziali (comma 3).

Se la decisione è fondata su ragioni manifeste o su orientamenti giurisprudenziali consolidati il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte o dello Stato di una somma equitativamente determinata (comma 4).

Il comma 5 regola la liquidazione (effettuata dal funzionario di segreteria).

Il comma 6 rinvia, per quanto non disciplinato dai commi precedenti, alle norme del c.p.c. (artt. 92 ss.).

La disposizione in commento prevede l'aggiunta del comma 6-*bis* all'art. 31 del codice di giustizia contabile, volto a prevedere, al primo periodo, il **rimborso delle spese legali effettivamente sostenute** relative ai giudizi per responsabilità amministrativa (ivi comprese le spese relative agli atti di invito a fornire deduzioni di cui all'art. 67 del medesimo codice) nei confronti di amministratori dipendenti di amministrazioni pubbliche conclusi con l'esclusione della responsabilità. Si prevede, dunque, che il rimborso è a carico dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed è corrisposto sulla base dei **parametri medi per la liquidazione dei compensi per la professione forense** di cui al [decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55](#), e nei limiti delle spese effettivamente sostenute e documentate (fatta comunque salva l'eventuale maggior misura determinata dal giudice ai sensi del comma 2).

Il secondo periodo prevede la facoltà, da parte delle amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato "o, per le altre amministrazioni, altro organo di consulenza legale interno o esterno all'ente", di concedere **anticipazioni del rimborso**, fatta salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

L'art. 67 del codice di giustizia contabile prevede che il pubblico ministero (procuratore regionale o altro magistrato assegnato all'ufficio, ex art. 12), prima di emettere l'atto di citazione a giudizio, notifichi al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, fissando un termine, non inferiore a 45 giorni, per l'esame delle fonti di prova e per il deposito di deduzioni e documenti (comma 1).

Entro lo stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito personalmente (comma 2); in tal caso, il pubblico ministero fissa l'audizione (comma 3), nella quale il presunto responsabile può farsi assistere dal difensore (comma 4).

Il pubblico ministero deposita l'atto di citazione a giudizio entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni (comma 5), salvo proroga richiesta dal pubblico

Rimborso delle  
spese legali  
effettivamente  
sostenute

ministero e autorizzata dal giudice; nel caso di invito a dedurre contestualmente emesso nei confronti di più soggetti il termine decorre dall'ultima notifica, viceversa decorre autonomamente per ciascun destinatario (comma 6).

Dopo l'invito a dedurre il pubblico ministero non può svolgere attività istruttoria, salvo quella necessaria a seguito delle controdeduzioni o di situazioni obiettivamente nuove che non richiedano un nuovo invito a dedurre, salva comunque la comunicazione agli interessati (comma 7).

L'invito a dedurre può recare contestualmente la costituzione in mora (comma 8).

Si applica la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto (comma 9).

*Si valuti l'opportunità di coordinare il nuovo comma 6-bis con il vigente testo dell'art. 31, il quale già prevede, al comma 2, che con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice liquidi, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.*

## Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge si giustifica alla luce della natura primaria delle fonti normative oggetto di modifica, quali la legge 20 del 1994 e il codice della giustizia contabile, e ancor prima in virtù della qualifica di organo di rilevanza costituzionale attribuibile alla Corte dei conti.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento è riconducibile alle materie "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", "giurisdizione e norme processuali", "ordinamento civile e penale", "giustizia amministrativa" e "sistema tributario e contabile dello Stato", di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) e l) della Costituzione.

AC0227	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	✕ CD_giustizia
	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni